



ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO

SEDE: P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – SUCC.: Passo Torbella, 14 – 16159 Genova
Tel. 010 7491301 – fax 010 7411390 – tel. 010 6423527 (succursale)

SITO: www.icrivarolo.gov.it – (PEC): geic84900e@pec.istruzione.it – (PEO) geic84900e@istruzione.it
C.F. 80052750108 - Cod. Mecc.: geic84900e - Codice univoco ufficio: UF1B92



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

DELIBERA SU CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Il DPR n. 122/2009 prevede che la valutazione debba seguire alcuni criteri e modalità stabiliti dal collegio dei docenti nel rispetto della libertà di insegnamento per garantire omogeneità, equità e trasparenza. Nel ribadire la responsabilità dei singoli docenti rispetto alla valutazione delle aree di pertinenza il D.P.R. attenua la discrezionalità individuando nel collegio dei docenti l'organo tenuto a indicare criteri generali cui attenersi.

AGGIORNAMENTO A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. N. 62/2017

I criteri e le modalità di valutazione già deliberati dal Collegio dei docenti ai sensi del DPR n. 122/2009 sono applicati in conformità con le norme previste dal D.M. n. 62 del 13 aprile 2017 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Nella presente revisione si tiene conto dei DD.MM. n. 741 e 742 del 3 ottobre 2017 e della Circolare MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017

Revisione n. 01	a.s. 2017-2018
-----------------	----------------

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 20 del 24 gennaio 2018

ESTRATTO DAL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130) (GU n. 191 del 19-8-2009)

Art. 1.

Oggetto del regolamento - finalita' e caratteri della valutazione

1. ...

2. La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia **individuale** che **collegiale**, nonche' **dell'autonomia didattica** delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione ha per oggetto il processo di **apprendimento**, il **comportamento** e il **rendimento** scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo ...

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

5. Il collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

7. Le istituzioni scolastiche **assicurano alle famiglie una informazione tempestiva** circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata **nei diversi momenti del percorso scolastico**, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

8. ...

9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale ... sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 122/2009, il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

- Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno e dei periodi didattici (trimestri, quadrimestri, ecc.)
- Previsione di almeno due o tre prove per quadrimestre
- Somministrazione di una prova finale comune per classi parallele oltre alle prove predisposte dai singoli docenti (per le classi non impegnate nelle prove INVALSI)
- Utilizzo di prove scritte, orali, pratiche (grafiche, tecniche, motorie) coerenti per tipologia e livello di difficoltà con le attività svolte in classe
- Previsione di almeno una prova scritta e una prova orale per le discipline di studio, salvo disposizioni specifiche in caso di DSA e BES
- Possibilità di utilizzo di strumenti compensativi in casi specifici
- Esplicitazione degli obiettivi e dei criteri di valutazione di ciascuna prova
- Valutazione delle singole prove con voti espressi in decimi
- Per l'insegnamento della religione cattolica e per l'insegnamento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica in luogo dei voti è prevista la compilazione da parte dell'insegnante di un giudizio sintetico che tenga conto dell'interesse manifestato e dei livelli di apprendimento conseguiti. Per detto insegnamento i giudizi saranno selezionati dal docente tra i seguenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente.
- Utilizzo parziale della scala di valutazione decimale (da 5 a 10 nella scuola primaria; da 4 a 10 nella scuola secondaria di primo grado) secondo la griglia allegata ai presenti criteri, con indicazione della corrispondenza tra esiti delle prove e relativa votazione. La valutazione indicata nella scheda di valutazione tiene conto, sia pure non in via esclusiva, dei risultati ottenuti nelle prove di verifica intermedie; in particolare si terrà conto della partecipazione, dell'impegno, delle osservazioni in classe, valutando l'intero percorso e il processo globale di maturazione e non solo la media delle singole prove.
- Previsione di un giudizio o di una nota di commento alla valutazione, con funzione formativa, affidata alla scelta del docente; in caso di votazione insufficiente dovranno essere indicate le aree e i contenuti sui quali l'alunno è chiamato ad adeguare impegno e apprendimento.
- Comunicazioni agli alunni e alle famiglie: i voti e le note informative sulla valutazione delle prove dovranno essere forniti dal docente entro quindici giorni dallo svolgimento/conclusione delle stesse (le valutazioni devono essere comunicate con regolarità agli alunni e ai genitori).
- In caso di insufficienze che compromettano, a giudizio del/i docente/i della classe o del consiglio, l'ammissione alla classe successiva, verrà formalizzata una comunicazione alla famiglia con l'indicazione degli obiettivi non raggiunti sui quali si richiede un impegno finalizzato al recupero.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

- La valutazione del comportamento è effettuata con un giudizio nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, secondo la griglia allegata ai presenti criteri (per la secondaria non è previsto l'utilizzo dei voti in decimi).
- In caso di note e/o richiami sul diario e/o sul registro di classe per gravi motivi disciplinari sarà data informazione tempestiva alla famiglia, con funzione educativa, preventiva e correttiva e si adotteranno i provvedimenti previsti dal Regolamento di Disciplina.

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAME DI STATO

SCUOLA PRIMARIA

Per la scuola primaria le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una **valutazione con voto inferiore a 6/10** in una o più discipline **da riportare sul documento di valutazione** (Cfr. D.Lgs. n. 62/2017 art. 3 e C.M. n. 1865/2017).

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ammissione/non ammissione alla classe successiva

Nella scuola secondaria la valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe successiva, è compito dell'intero Consiglio di Classe che delibera a maggioranza.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con **voto inferiore a 6/10** in una o più discipline **da riportare sul documento di valutazione** (Cfr. D.Lgs. n. 62/2017 art. 6 e C.M. n. 1865/2017).

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo Rivarolo individua alcuni criteri orientativi nel caso di ammissione alla classe successiva di alunni con carenze o lacune in una o più discipline:

- impegno e comportamento responsabile durante le attività scolastiche
- regolarità nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa
- partecipazione proficua ai corsi di recupero organizzati dalla scuola o ad altri corsi organizzati da Enti esterni
- miglioramento dei risultati finali rispetto alla situazione di partenza.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame (cfr. D.Lgs. n. 62/2017 art. 6, comma 2).

Tra le adeguate motivazioni il Consiglio di classe potrà far riferimento oltre alle insufficienze ripetute nelle prove di verifica e nella valutazione finale in una o più discipline anche a uno o più dei seguenti aspetti/condizioni:

- assenza di impegno e/o di progressi rispetto al livello di partenza
- mancata partecipazione o inadeguata ai corsi di recupero organizzati dalla scuola o ad altri corsi organizzati da Enti esterni
- presenza di difficoltà e/o lacune di tale gravità (ad es. competenze di base - abilità fondamentali) da pregiudicare il futuro percorso formativo dell'allievo e la sua reale partecipazione alla vita della classe e/o della scuola
- la non ammissione può concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, favorire il processo di maturazione e l'acquisizione delle competenze di base

Non validità dell'anno scolastico

L'eventuale non ammissione alla classe successiva è prevista altresì nel caso di "non validità dell'anno scolastico", ovvero nella situazione di frequenza inferiore ai tre quarti del monte ore annuale personalizzato (ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 art. 5, comma 1).

In questi casi il Consiglio di classe, tenuto conto delle deroghe approvate dal Collegio dei Docenti, accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico, non procede alla valutazione degli apprendimenti e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Ammissione all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Tra le adeguate motivazioni il Consiglio di classe potrà far riferimento a:

- insufficienze ripetute nelle prove di verifica e nella valutazione finale in una o più discipline
- assenza di impegno e/o di progressi rispetto al livello di partenza
- mancata partecipazione o inadeguata ai corsi di recupero organizzati dalla scuola o ad altri corsi organizzati da Enti esterni

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. La prova INVALSI non fa più parte delle prove d'Esame.

Le novità principali sono le seguenti:

- Presidente: il Dirigente Scolastico o un docente collaboratore del Dirigente.
- Commissione: predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
- Voto ammissione: espresso in decimi
- Tre prove scritte ed un colloquio (prove scritte: italiano, competenze logico matematiche, lingue straniere: prova unica divisa in due sezioni per le due lingue straniere studiate), valutati con votazioni in decimi.
- Voto finale: media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio (eventuale lode all'unanimità)

Nota comune alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado

Per tutti i gradi di istruzione, nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (cfr. D.Lgs. n. 62/2017).

Note procedurali per le comunicazioni alle famiglie

- In caso di insufficienze ripetute in più discipline che compromettano l'ammissione alla classe successiva i docenti di classe nella scuola primaria o il consiglio di classe nella scuola secondaria ne daranno comunicazione alla famiglia entro la fine del primo quadrimestre, preferibilmente durante i colloqui in occasione della consegna delle schede di valutazione e comunque, anche prima di tale termine, qualora apprendimento e/o comportamento siano continuativamente non adeguati.

- Qualora, dopo il consiglio di interclasse/classe del mese di marzo, le insufficienze di cui sopra siano ancora presenti e non si registri alcuna variazione in positivo, i docenti di classe della scuola primaria e/o il docente coordinatore del consiglio di classe della scuola secondaria cureranno la comunicazione per iscritto alla famiglia su apposito modulo firmato dal Dirigente.



VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

In questa sezione si indicano le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 62/2017 al quale si rinvia. Si rinvia anche per ulteriori note di dettaglio alla C.M. n. 1865/2017

Alunni con disabilità

- Riferimento (primaria e secondaria) al PEI.
- PROVE STANDARDIZZATE INVALSI: partecipazione con misure compensative o dispensative OPPURE con specifici adattamenti della prova OPPURE esonero.
- PROVE D'ESAME: partecipazione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico.
- La sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, predispone, se necessario, prove differenziate. **Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.**
- L'esito finale dell'esame viene determinato come per tutti gli alunni.
- Agli alunni disabili che non si presentano agli esami si rilascia un attestato di credito formativo.
- Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento

- Riferimento (primaria e secondaria) al P.D.P. per misure dispensative e strumenti compensativi.
- PROVE STANDARDIZZATE INVALSI: con dispensa o esonero dall'insegnamento della lingua straniera non viene sostenuta la prova nazionale di lingua inglese.
- PROVE ESAME: con dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva; con esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, **con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.**
- Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

SCALA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

VOTO	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
4/10	Non previsto	Profitto gravemente insufficiente <ul style="list-style-type: none"> • Mancata acquisizione degli obiettivi minimi • Presenza di lacune gravi e diffuse
5/10	Profitto insufficiente <ul style="list-style-type: none"> • Parziale acquisizione degli obiettivi • Competenze limitate e lacune diffuse 	Profitto insufficiente <ul style="list-style-type: none"> • Mancata acquisizione degli obiettivi minimi • Competenze limitate e lacune diffuse
6/10	Profitto sufficiente <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione degli obiettivi minimi • Competenze essenziali 	Profitto sufficiente <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione degli obiettivi minimi • Competenze essenziali
7/10	Profitto discreto <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione sostanziale degli obiettivi • Competenze adeguate 	Profitto discreto <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione sostanziale degli obiettivi • Competenze adeguate
8/10	Profitto buono <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione sicura degli obiettivi • Buone competenze 	Profitto buono <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione sicura degli obiettivi • Buone competenze
9/10	Profitto eccellente (distinto) <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione sicura, ampia e completa degli obiettivi • Capacità di rielaborazione critica delle conoscenze e trasferibilità • Competenze eccellenti in funzione dei contesti e delle risorse 	Profitto eccellente (distinto) <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione sicura, ampia e completa degli obiettivi • Capacità di rielaborazione critica delle conoscenze e trasferibilità • Competenze eccellenti in funzione dei contesti e delle risorse
10/10	Profitto ottimo <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione sicura, ampia e completa degli obiettivi • Spiccata capacità di rielaborazione critica delle conoscenze, di impulso alla produzione di nuove idee, creatività e trasferibilità • Competenze avanzate, esercitate secondo le proprietà dei contesti e delle risorse, anche con iniziativa autonoma 	Profitto ottimo <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione sicura, ampia e completa degli obiettivi • Spiccata capacità di rielaborazione critica delle conoscenze, di impulso alla produzione di nuove idee, creatività e trasferibilità • Competenze avanzate, esercitate secondo le proprietà dei contesti e delle risorse, anche con iniziativa autonoma

Nota

Per l'assegnazione dei voti alle prove di verifica intermedie sarà cura del docente esplicitare i criteri di accettabilità (livello minimo richiesto e numero di errori consentiti secondo una rubrica valutativa e secondo gli ambiti valutati, es. ortografia, sintassi, comprensione, conoscenze specifiche) ed eventuali fasce di punteggio nelle prove strutturate (es. 0 errori = 10/10; punteggio da 10 a 15 = 4/10; da 15 a 20 = 5/10; 20 a 25 = 6/10, ecc.).

SCALA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

SCUOLA PRIMARIA

GIUDIZIO	DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO
PIENAMENTE ADEGUATO	Corretto e responsabile, dimostra di interiorizzare la norma. Si mostra disponibile verso gli altri, aiuta quando è necessario i compagni in difficoltà e assume un ruolo attivo di guida all'interno della classe. Vive con equilibrio i rapporti personali e si è distinto in episodi positivi.
ADEGUATO	Rispetta le norme fondamentali di convivenza civile con un adeguato senso di responsabilità. Collabora in modo attivo con adulti e compagni. Se richiamato modifica prontamente il suo comportamento.
PARZIALMENTE ADEGUATO	Conosce le regole fondamentali di convivenza civile ma non sempre le rispetta. Gestisce le relazioni all'interno della classe con difficoltà e interagisce in modo discontinuo e selettivo, mostrando disponibilità limitata e poco spirito collaborativo. Necessità sovente di richiami e sollecitazioni da parte degli insegnanti.
NON ADEGUATO	Esprime comportamenti gravemente irrispettosi e provocatori sia nei confronti dei compagni che dei docenti e costituisce spesso elemento di disturbo nelle normali attività didattiche. Non si mostra disponibile a modificare atteggiamenti e comportamenti nonostante i costanti richiami, anche scritti, da parte degli insegnanti.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GIUDIZIO	DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO
OTTIMO	Molto corretto e responsabile, dimostra di interiorizzare la norma. Sempre rispettoso, è disponibile verso gli altri. Si è distinto per equilibrio nei rapporti personali.
BUONO	Serio, corretto e assai collaborativo, dimostra buon autocontrollo ed un ruolo equilibrato nei rapporti personali. Adeguato senso di responsabilità.
ADEGUATO	Rispetta le norme fondamentali, benché il comportamento non risulti sempre soddisfacente.
SUFFICIENTE	Rispetta le norme fondamentali, benché il suo comportamento non sia sempre adeguato nel rapporto con gli altri.
INSUFFICIENTE	Spesso scorretto perché non rispetta le norme fondamentali. Si è dimostrato poco responsabile nel rapporto con gli altri. Tale comportamento è stato sanzionato da note disciplinari. Necessita di guida e sollecitazioni.

Note

- Nell'ambito delle scorrettezze sono compresi: linguaggio irrispettoso, turpiloquio, bestemmia, atti di bullismo, strafottenza, violenza fisica e/o verbale con adulti e compagni, gesti osceni, scarso rispetto per gli oggetti, gli arredi e i locali della scuola, episodi di disturbo grave alle lezioni (cfr. anche D.P.R. n. 235 2007); nei casi suddetti il docente procede con una nota sul diario che dovrà essere firmata dai genitori.
- Nella scuola primaria, in relazione a mancanze disciplinari si procede con una gradazione di interventi stabilita dal consiglio di interclasse richiedendo ove possibile la collaborazione della famiglia.
- Nella scuola secondaria i comportamenti non corretti sono annotati anche sul registro di classe e, in caso di episodi meritevoli di sanzione disciplinare, vengono esaminati dai consigli di classe in funzione di Consiglio di Disciplina. In proposito si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di Disciplina pubblicato sul sito dell'Istituto